

conoscenza e frequentazione di Antropoli con Zagaria, lamenta che sia stata ignorata una conversazione successiva a quella tra Carlino e Gravante, da cui si desumerebbe che Zagaria Francesco non sapeva quale fosse l'utenza telefonica di Antropoli. Rimarca che nessuna delle intercettazioni utilizzate a carico di quest'ultimo appare probante nella direzione prospettata dal Tribunale, non emergendo nessun contatto del prevenuto con esponenti della criminalità organizzata, né un qualsivoglia patto politico-mafioso. Né, conclude, le consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero hanno evidenziato condotte tese a favorire imprese riferibili al clan dei casalesi, dal momento che le irregolarità riscontrate dall'ing. Boeri e dalla dott.ssa Orecchio nella procedura di affidamento dei lavori alla EffeZeta srl, risalente al 2010, sono inesistenti, poiché la normativa che si assume violata (il DPR 207/2010) è entrata in vigore l'8/6/2011 (dopo la determina dirigenziale del 24/11/2010), e così pure la legge 12/7/2011, n. 106, che ha modificato l'art. 49 del D.Lvo 163/2006, prevedente l'obbligo - per il partecipante ad una gara d'appalto - di dichiarare il possesso di determinati requisiti. Per quanto riguarda, invece, le due fidejussioni inesigibili, segnalate dalla dott.ssa Orecchio, trattasi di fidejussioni rilasciate - nel 2013 e nel 2017 - da società cancellate dall'elenco dei soggetti autorizzati solo in epoca successiva al rilascio.

In ordine al capo 4) svolge le medesime considerazioni sviluppate dall'avv. Raucci, a cui si rimanda.

Quanto alle esigenze cautelari, sottolinea che nessuna delle fonti di prova, valorizzate dal Tribunale, appare suscettibile di condizionamento, mentre il pericolo di reiterazione è stato desunto dalla sola natura dei reati contestati e senza tener conto della personalità di Antropoli, incensurato, primario dell'ospedale Cardarelli di Napoli e noto nella comunità scientifica per aver brevettato farmaci di largo uso. Inoltre, solo soggetto prestato alla politica e non politico di professione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

1. Dall'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata (che non rispecchia l'imputazione provvisoria del Pubblico Ministero, rispetto a cui si discosta per i fatti considerati e per l'arco temporale di riferimento) si evince che ad Antropoli è stata applicata la misura di massimo rigore in considerazione - principalmente - della sua ritenuta contiguità ad una fazione del "clan dei casalesi" (quella diretta da Zagaria Michele), qualificabile in termini di concorso esterno in associazione mafiosa.

E' opportuno ricordare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 12/7/2005, n. 33748 (Mannino), in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (in questo senso, anche sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015; sez. 6, n. 33885 del 18/6/20014; sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013; sez. 2, n. 35051 del 11/6/2008).

Perché si possa parlare di concorso esterno occorre, quindi, un contributo consapevole e volontario del soggetto, che sia in rapporto causale con la conservazione o il rafforzamento dell'associazione. Non è sufficiente, è stato aggiunto, una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (così, la sentenza Mannino, in motivazione).

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela inadeguata in ordine ad entrambe le condizioni sopra evidenziate, seppur valutate alla stregua del grado di "certezza" richiesto per l'applicazione di una misura cautelare. La risalente "interazione" di Antropoli col clan dei casalesi è stata desunta, in larga misura, dalle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, per i quali Antropoli fu eletto sindaco di Capua, nel 2006, col sostegno dei casalesi (così il collaboratore Panaro) e costituì un referente del clan nel corso di due sindacature (così Bonito e Schiavone. Barone parla genericamente dell'amministrazione comunale). Ciò che non è chiarito nell'ordinanza impugnata è il contributo concreto dato da Antropoli alla vita del clan. Infatti, a parte il generico riferimento, fatto dai collaboratori, alla "disponibilità" del prevenuto, l'indicazione più precisa è venuta da Panaro e Schiavone, secondo cui i soggetti vicini al clan, che avevano rapporti con Antropoli, erano gli imprenditori collusi Verrazzo Francesco e Giuseppe, ovvero gli affiliati Mezzero Martino e Antonio (entrambi i collaboratori non hanno parlato di loro rapporti diretti col sindaco); rapporti sviluppatisi sul terreno degli appalti e delle concessioni edilizie (i settori che interessavano al clan).

Ebbene, non risulta che le dichiarazioni in questione siano state sottoposte al necessario vaglio critico, tenendo conto del concreto dipanarsi

dell'attività amministrativa nei settori indicati dai collaboratori. Si tratta, invero, di settori caratterizzati da elevato formalismo, dove le tracce di condotte devianti sono facilmente rinvenibili, sicché non è dato prescindere - sia per valutare la fondatezza degli addebiti, sia per dare sostanza alla "disponibilità" imputata ad Antropoli - dalla verifica, in concreto, dei favori apprestati al clan, costituenti la contropartita dell'appoggio elettorale ricevuto o, stando al tipo di addebito mosso all'indagato, il contributo consapevole e volontario al rafforzamento dell'associazione. Senza la dissodazione di tale terreno le accuse di "disponibilità" formulate dai collaboratori di giustizia restano, sulla base di quanto è stato sopra detto, vaghe e indeterminate, e perciò indistinguibili dalla *vox populi*, sia pure di quel popolo specifico rappresentato dai membri di un consorzio delinquenziale, o dalla percezione soggettiva che i membri di quel consorzio possano aver avuto dei rapporti di Antropoli con altri loro sodali.

3. Per vero, tale strada sembra, apparentemente, battuta dall'ordinanza impugnata, la quale si è soffermata nell'esame di alcune procedure amministrative svoltesi nel comune di Capua (appalti aggiudicati a Pagano Domenico - soggetto "vicino" al clan - o a Zagaria Francesco), per rilevare che sono risultate inficiate da irregolarità, per la presentazione di fidejussioni inesigibili o "per totale assenza di provviste"; inoltre, ha menzionato i lavori svolti presso la stazione ferroviaria di Capua da una società riconducibile a Francesco Zagaria (dichiarazioni di Barone) e l'interesse di Zagaria Alessandro per appalti di servizi mensa dell'Università e di un istituto scolastico (non precisato); inoltre, si è soffermata, ampiamente, sull'appalto aggiudicato, nel 2010, alla Effezeeta, in relazione al quale la condotta di Antropoli è stata largamente censurata.

Anche in relazione a tali evenienze, riferibili alla vita amministrativa di Capua (e di altre località, per quanto riguarda i servizi mensa), manca, però (salvo quanto si dirà in ordine all'appalto di via Mariano), l'indicazione dell'attività fiancheggiatrice posta in essere dal prevenuto, essendosi fatto rimando alle generiche dichiarazioni dei collaboratori, e non si è tenuto conto del fatto che - per effetto delle leggi di riforma della pubblica amministrazione del 1997-1998 (cd. legge Bassanini) - le procedure d'appalto sono gestite dall'apparato amministrativo dell'ente pubblico (il Comune, nella specie), sicché, per muovere addebiti (tanto più di carattere penale) ai soggetti politici dell'ente è necessario individuare le condotte devianti da essi poste in essere. Pertanto, le carenze palesate dai consulenti del Pubblico Ministero in relazione ad "alcune" procedure d'appalto potranno essere addebitate ad Antropoli laddove si dimostri - anche per via indiziaria - un interessamento di quest'ultimo sulla procedura, finalizzato a distorcere il regolare dipanarsi della vicenda amministrativa; non può

presumersi una responsabilità del sindaco sulla base della carica rivestita. Né può essere addebitata, sic et simpliciter, al sindaco l'aggiudicazione (a soggetto in odore di mafia) di una gara d'appalto (aggiudicazione che è obbligatoria per legge, laddove risulti la vantaggiosità dell'offerta presentata da soggetto in possesso dei richiesti requisiti formali), laddove non venga dimostrato - anche per via indiziaria - un intervento favoreggiatore del soggetto in questione.

4. Tale argomento introduce l'esame dell'altro elemento, su cui ha insistito il Tribunale, rappresentato dall'intervento di Antropoli nella vicenda Effezeta e Prisma Costruzioni srl, appaltatrici di lavori in via Mariano di Capua. In questo caso va sottolineato che, in tanto un intervento obiettivamente favorevole a soggetto rivelatosi (poi) compromesso con la mafia può essere addebitato all'agente in quanto si tratti di intervento discrezionale e volontario, non potendosi, per ovvie ragioni, muovere addebiti a chi è tenuto, per legge, ad attivarsi in una direzione determinata. Nella specie, il Tribunale del Riesame non nega che Antropoli sollecitò il riaffidamento dei lavori alla Effezeta srl dopo l'annullamento dell'interdittiva antimafia da parte del TAR, e tuttavia ha ommesso di confrontarsi con la specifica deduzione difensiva, secondo cui si trattò di intervento obbligato, mosso dalla necessità di evitare responsabilità personali o economiche per il Comune. La valorizzazione di detto elemento contro il prevenuto esige, pertanto, l'evidenziazione di margini di scelta in capo a quest'ultimo, impiegati per favorire il soggetto economico coinvolto in questa vicenda e, per esso, il clan di cui faceva parte Zagaria.

Quanto alla fase che precedette l'annullamento dell'interdittiva, vale quanto rilevato in ordine alla titolarità della funzione amministrativa e, nella specie, del potere di sostituzione dell'impresa colpita dall'interdittiva antimafia, giacché l'appartenenza di detto potere al Responsabile del procedimento (l'organo tecnico del Comune) esige, anche in questo caso, per l'addebito dell'inerzia ad Antropoli, la dimostrazione dell'illecito interessamento di quest'ultimo, volto a distogliere il Responsabile del procedimento dall'adempimento dei suoi compiti. Sul punto, troppa enfasi appare data alla conversazione - intercettata - tra Carlino e Gravante, riportata nell'ordinanza, giacché essa conferma l'intervento di Zagaria Francesco sul sindaco per ottenere che i lavori venissero affidati nuovamente alla Effezeta srl, ma non elide il dato qui rilevante: il fatto, cioè, che Antropoli si attivò dopo la pronuncia del TAR, sicché permane la necessità di verificare quali margini di intervento erano riservati al sindaco, non senza considerare che l'addebito mosso ad Antropoli in questa vicenda esige la dimostrazione della conoscenza, da parte sua, già nell'anno 2012, della caratura criminale di Zagaria Francesco (salito all'onore delle cronache, come ricordato dalla stessa ordinanza, solo nel 2017) e del fatto che, operando nella maniera

anzidetta, rendeva un servizio all'associazione mafiosa di cui quest'ultimo faceva parte.

In realtà, anche su tale circostanza l'ordinanza impugnata non ha argomentato in maniera esaustiva, essendosi soffermata sulle risultanze probatorie relative all'anno 2016, ma nulla di significativo ha detto in ordine al periodo precedente (quello che qui rileva), dal momento che l'accento posto sulla cointeressenza di Zagaria nella EffeZeta e nella Prisma Costruzioni srl non ne rivelava, di per sé, la caratura criminale, essendo riconducibile alle più svariate ragioni, non necessariamente illecite. Tanto, indipendentemente da ciò che ne potessero pensare Carlino e Gravante, ai quali era noto (a loro si) lo spessore criminale di Zagaria, sicché erano naturalmente disposti a pensare che ogni risultato favorevole ottenuto da quest'ultimo fosse riconducibile alla "disponibilità" dei terzi, imposta o elargita per scelta.

5. In definitiva, non può dirsi, per le ragioni sopra esposte, che, per il periodo precedente al 2016, sia stata fornita adeguata motivazione in ordine al contributo di Antropoli al "rafforzamento e consolidamento del clan dei casalesi, assicurando plurimi affari imprenditoriali al medesimo sodalizio" (pag. 20 dell'ordinanza impugnata), sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. "Gli affari imprenditoriali" procacciati al clan non sono stati, infatti, specificati, se non attraverso il rimando ai lavori effettuati nel comune di Capua da imprese più o meno legate a Zagaria, ma senza evidenziare l'apporto di Antropoli alla nascita o allo sviluppo dei rapporti contrattuali suddetti (o, comunque, all'affidamento dei lavori ad imprese colluse), mentre la coscienza e volontà del prevenuto di favorire un'associazione criminale è stata presunta, sul presupposto di un patto affaristico-politico di cui non sono stati precisati i contenuti e senza distinguere tra i vantaggi del singolo (Zagaria) e quelli del clan.

Né la conclusione cambia (in ordine all'accusa di concorso esterno nel reato associativo) se si ha riguardo ai fatti del maggio 2016, ampiamente commentati nell'ordinanza impugnata, dal momento che tali fatti sono rivelatori di una cooperazione (tra Antropoli e Zagaria Francesco) nella scelta dei candidati alle elezioni di giugno 2016, ma non di un "contributo" di Antropoli all'associazione criminale, giacché quella cooperazione non si era ancora tradotta in fatti concreti di supporto all'associazione; fatti - è bene rimarcare - da cui non è possibile prescindere per l'integrazione della fattispecie in esame. Vanno, invero, ancora una volta, richiamati i principi della sentenza Mannino, secondo cui non è sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, se, con giudizio ex post, non si accerti che quel contributo ha influito sulla verificazione dell'evento lesivo (id est, il rafforzamento